



## Regione Lombardia

DECRETO N. 5336

Del 20/04/2021

Identificativo Atto n. 326

RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E LORO AGGREGAZIONI. COORDINAMENTO  
DEGLI UFFICI TERRITORIALI REGIONALI

Oggetto

CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA ALL'AZIENDA AGRICOLA BEDUSCHI LORIS PER L'OCCUPAZIONE DELLE PERTINENZE DEMANIALI SUL FIUME PO (CR001) IN COMUNE DI SAN DANIELE PO (CR) AD USO VENATORIO, AGRICOLO E A COMPENSAZIONE AMBIENTALE, IDENTIFICATE CATASTALMENTE AL FG. 21 MAPP. 206, 207, 208, 61 E AREA NON CENSITA ANTISTANTE AI MAPP. 200, 206 E 207 - DELL'ESTESA COMPLESSIVA DI HA 40.35.90 (CODICE SIPIUI N. CR083652019 - CODICE REGIONE N.1187) - ACCERTAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE - APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE N. REP. 1001 DEL 20/04/2021



N313019B03600JHG00014162021-04-29

USO: INTERNO

L'atto si compone di \_\_\_\_\_ pagine

di cui \_\_\_\_\_ pagine di allegati

parte integrante



## Regione Lombardia

---

### IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE VALPADANA

#### VISTI:

- il r.d. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", come modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774 e dal r.d. 19 novembre 1921, n. 1688;
- l'art. 86 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e l'art. 89 che conferisce alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;
- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione";
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112";
- la l.r. 2 aprile 2002, n. 5 "Istituzione dell'Agenzia Interregionale per il fiume PO (AIPO)";
- la l.r. 14 luglio 2003, n. 10 "Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali" e s.m.i.;
- l'art. 6 della l.r. 29 giugno 2009, n. 10 "Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale" e s.m.i.;
- la l. r. 15 marzo 2016, n. 4 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua";
- la d.g.r. 14 dicembre 2020, n. 4037 "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica. Aggiornamento della d.g.r. 18 dicembre 2017 n.X/7581, della d.g.r. 24 ottobre 2018 n.XI/698 e dei relativi allegati tecnici";

**ESAMINATA** l'istanza del Sig. Beduschi Loris, residente a San Daniele Po (CR) – Isola Pescaroli, in Via centro Isola 1/A, C.F. BDSLRS64C27D150A, in qualità di rappresentante legale dell'Azienda Agricola Beduschi Loris, P.IVA 01146460199, avente sede legale a San Daniele Po (CR) – frazione Isola Pescaroli in via Centro 1, pervenuta in data 10/12/2019 ed assunta agli atti al prot. n. AE05.2019.0026557, con assegnazione del codice SIPIUI CR083652019 - successivamente integrata con gli elaborati prodotti in data 27/12/2019, assunti al prot. n. AE05.2019.0026897 del 30/12/2020, e in data 7/01/2020, assunti al prot n. AE05.2020.0000051 del 8/01/2020 - intesa ad ottenere la concessione per l'occupazione di aree demaniali di pertinenza del Fiume Po (CR001) dell'estesa complessiva di ha 72.25.70 - identificate catastalmente al foglio 21, mapp. 206, 207, 208, 211, 213, 61, 91/p e area non censita antistante ai mapp. 200, 206 e 207 – da destinare ad uso agricolo, venatorio e a compensazione ambientale;

**RILEVATO** che il citato corso d'acqua è inserito nel Reticolo Idrico Principale e che,



## Regione Lombardia

pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 108, lettera i), l.r. 1/2000, Regione Lombardia esercita sullo stesso le funzioni di polizia idraulica;

**CONSIDERATO** che il citato corso d'acqua rientra anche tra i tratti attribuiti alla competenza di AIPO come stabilito con la d.g.r. del 14 dicembre 2020 n. 4037;

**RILEVATO** che:

- le pertinenze demaniali oggetto di richiesta sono ricomprese all'interno della fascia A del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e non ricadono all'interno dei tratti a rischio di asportazione della vegetazione arborea, di cui all'art. 1 c.6 delle Norme di Attuazione del PAI;
- durante la fase istruttoria è emerso che il mapp. 91/p, richiesto in concessione ad uso venatorio e compensazione ambientale, risultava ricompreso tra le aree demaniali già concesse al comune di San Daniele Po con precedente provvedimento in corso di validità per uso riqualificazione ambientale;

**CONSIDERATO** che è stato richiesto al suddetto Comune, con nota del 20/01/2020 prot. AE05.2020.0000278, nulla osta per il rilascio della concessione ad uso venatorio, limitatamente al mappale indicato, essendo possibile l'uso plurimo delle aree demaniali e che, con nota prot. 384 del 4/02/2020 assunta al prot. regionale AE05.2020.0000605 il 5/02/2020, il Comune ha formalizzato l'indisponibilità dell'amministrazione a concedere il proprio nulla osta all'uso venatorio del mappale succitato, evidenziando come da tempo, sull'area in argomento, siano in atto campagne di sensibilizzazione ambientale, interventi di riforestazione, percorsi didattici e attività culturali che spesso portano scolaresche oltre che la cittadinanza in visita sull'area oggetto di richiesta;

**RITENUTO** pertanto, viste le fondate motivazioni addotte dal Comune, di non riconoscere l'uso venatorio per il mappale 91/p, come comunicato all'istante con nota del 10/02/2020 prot. n. AE05.2020.0000731, che verrà stralciato dalle aree richieste in concessione;

**VISTA** la domanda presentata in data 6/2/2020, assunta al prot. n. AE05.2020.0000665, con la quale l'Azienda Agricola SOL di Aristide Soldi C. S.A.S. ha presentato istanza di concessione, in parte concorrente, nello specifico per l'uso agricolo dei mappali 211 e 213, con quella dell'Azienda Beduschi Loris;

**CONSIDERATO:**

- la particolarità della situazione pregressa delle aree oggetto di richiesta demaniale, la cui proprietà è stata trasferita alle aziende suddette il 9/07/2008 su sentenza del Tribunale di Cremona (richiesta presentata nel 1996) e che, a seguito di ulteriori vicende e ricorsi, tra cui ultimo quello dell'Agenzia del Demanio presso la Suprema Corte di Cassazione che, con ordinanza del 14/09/2018, ha ritenuto non valide le motivazioni che hanno portato alla sentenza del Tribunale di Cremona e ha disposto il rientro tra le proprietà demaniali dei terreni in questione;
- la nota del AE05.2020.0001004 del 20/02/2020 con la quale l'Ufficio ha convocato



## Regione Lombardia

---

gli istanti concorrenti per un incontro formale il 27/02/2020;

- l'impossibilità di effettuare l'incontro suddetto a causa dell'acuirsi dell'emergenza COVID-19 e il perdurare della situazione emergenziale che non consentiva di pianificare e riprogrammare un incontro in tempi ragionevolmente brevi;
- la sovrapposizione delle aree richieste in concorrenza dai due istanti suddetti riguardanti le pertinenze demaniali distinte al foglio 21, mapp. 211 e 213 del Comune di San Daniele Po (CR) richieste dall'Azienda Beduschi Loris per uso agricolo, compensazione ambientale e venatorio in data 10/12/2019 con domanda prot. n. AE05.2019.0026557 e dall'Azienda Agricola SOL di Aristide Soldi C. Sas ad uso agricolo e compensazione ambientale in data 6/02/2020 con domanda prot. n. AE05.2020.0000665;
- le indicazioni della DGR del 14/12/2020, n. 4037, per l'assegnazione delle aree demaniali, che stabiliscono che, nel caso in cui i richiedenti siano più di uno, l'ente concedente provvede secondo il criterio generale dell'ordine cronologico, sul quale in ogni caso prevale la domanda di rinnovo presentata dal precedente concessionario prima della data di scadenza, fatte salve le disposizioni del R.D. n. 1338/36 e ss.mm.ii. e della L. 37/94 e ss.mm.ii che, in deroga al principio di parità di trattamento tra concorrenti, prevedono un diritto di prelazione a favore dei soli proprietari frontisti per le concessioni di pertinenze idrauliche demaniali finalizzate alla realizzazione di piantagioni di pioppi o di altre essenze arboree;
- che le aree in questione presentano un carattere di unicità, non normato, essendo state di proprietà, per oltre 20 anni, del Sig. Soldi (mapp. 211) e dell'Azienda Agricola SOL di Aristide Soldi C. Sas (mapp. 213) fino al 14/09/2018, data dell'ultima sentenza presso la Suprema Corte di Cassazione che ha disposto il rientro definitivo tra le proprietà del Demanio dello Stato delle aree in oggetto;

**DATO ATTO** che per l'Azienda Agr. SOL non ricorrevano i presupposti per formalizzare alcuna istanza di rinnovo, non essendo detta Ditta in possesso di una precedente concessione demaniale;

**RITENUTO** che la tipicità dell'occupazione possa ricondursi alla fattispecie delle occupazioni per le quali debba essere salvaguardato il principio di continuità del godimento dei diritti, così come rappresentato nelle norme con la prevalenza dell'istanza di rinnovo sulla domanda cronologicamente anteriore;

**RITENUTO** in conclusione, per quanto sopra esposto ed essendo consentito l'uso plurimo delle aree, di proseguire l'iter istruttorio per l'assegnazione delle pertinenze demaniali in concorrenza (mapp. 211 e 213, fg. 21) ad uso agricolo e compensazione ambientale a favore dell'Azienda Agricola SOL di Aristide Soldi C. Sas., mentre ad uso venatorio a favore della Ditta Beduschi Loris, a condizione che vengano corrisposti i relativi canoni, in quanto l'applicazione di un solo canone in caso di uso plurimo è possibile solo nel caso dello stesso concessionario;

**DATO ATTO** che:



## Regione Lombardia

- con nota prot. AE05.2020.0001585 del 06/04/2020, l'Ufficio ha rappresentato ai due istanti concorrenti quanto suddetto, lasciando un tempo congruo per la presentazione di eventuali osservazioni;
- l'Azienda Beduschi Loris, con nota assunta al protocollo regionale in data 21/04/2020 al n. AE05.2020.0001692, ha comunicato la sua intenzione di richiedere l'uso venatorio per i due mappali in concorrenza corrispondendo il relativo canone;
- l'Azienda Agricola SOL di Aristide Soldi C. Sas non ha prodotto osservazioni;
- con nota del 28/04/2020 prot. n. AE05.2020.0001763, l'Ufficio ha confermato agli istanti la prosecuzione degli iter istruttori come già indicato nella nota prot. AE05.2020.0001585 del 06/04/2020;

**PRESO ATTO** che con la documentazione tecnica sostitutiva presentata in data 24/03/2021, ed assunta al protocollo regionale al n. AE05.2021.0001323 del 25/03/2021, l'istante ha rinunciato alla concessione demaniale ad uso venatorio sui mapp. 211 e 213 del foglio 21 in Comune di San Daniele Po (CR);

**RITENUTO**, pertanto, di proseguire nell'iter istruttorio per il rilascio della concessione per un totale di ha 40.35.90, da destinare ad uso venatorio per ha 32.38.65 (fg. 21, mapp. 206, 207, 208, 61 e area non censita antistante ai mapp. 206 e 207), ad uso agricolo per ha 26.01.90 (fg. 21, mapp. 206/p, 207/p, 208/p) e a riqualificazione ambientale per ha 14.34.00 (fg. 21, mapp. 206/p, 207/p, 208/p, 61 e area non censita antistante ai mapp. 200, 206 e 207);

**VISTA** la nota 26/02/2020 protocollo n. 5254/2020, assunta al protocollo regionale in data 26/02/2020 al n. AE05.2020.0001111, con la quale AIPO ha trasmesso parere favorevole per i soli aspetti idraulici, ai sensi degli articoli 93 e 97 del R.D. n. 523/1904, alla richiesta di concessione delle aree demaniali in argomento, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. il parere concerne unicamente il controllo previsto dal R.D. 25.7.1904 n.523 e non costituisce presunzione di legittimità del progetto sotto ogni diverso aspetto. Pertanto nessun'opera potrà essere intrapresa in assenza d'ogni altra autorizzazione o provvedimento richiesto da normative vigenti;
2. durante l'esecuzione dei lavori in parola, dovranno essere attuati tutti i provvedimenti che all'atto esecutivo questo Ufficio riterrà necessari nei riguardi della salvaguardia del buon regime idraulico del fiume Po, delle opere idrauliche e delle proprietà demaniali;
3. gli alberi e gli arbusti devono osservare la distanza minima di mt. 4,00, sia dalle unghie arginali (demaniali e private) che dal ciglio di sponda di eventuali colatori, aumentata a mt. 10,00 in caso di sponda del fiume Po e relative lanche;
4. per qualsiasi esigenza idraulica, nonché nel caso in cui l'Amministrazione dovesse introdurre modifiche all'andamento dei corsi d'acqua in argomento, il piano di gestione dovrà essere adattato alle nuove condizioni senza che il Concessionario



## Regione Lombardia

---

- possa pretendere indennizzi o compensi di qualunque genere;
5. sia garantito al personale di AIPO, che espleta il servizio di cui al T.U. 523/1904 e R.D. 2669/1937, l'accesso alle aree demaniali alle relative pertinenze idrauliche demaniali e sia sempre garantito, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;
  6. qualsiasi variazione al progetto, comportando la revoca del parere, dovrà essere oggetto di nuova istanza;
  7. dovranno essere materializzati i limiti territoriali della concessione in argomento, mediante posizionamento di adeguata cartellonistica con l'indicazione sia degli estremi del decreto di concessione e della data di scadenza che della relativa estensione;
  8. la Ditta concessionaria terrà inoltre l'AIPO e i suoi Funzionari indenni e sollevati da qualsiasi reclamo, pretesa o molestia che fosse avanzata da terzi in dipendenza del presente benessere, per danni, lesioni di diritti e per qualsiasi altro motivo, non esclusi gli eventi di piena;
  9. è compito dell'Azienda Agricola provvedere annualmente all'asportazione dei prodotti secchi, ovvero al recupero, dopo ogni evento di piena, dei materiali legnosi (tronchi, rami e ramaglie) lasciati alla deriva durante il deflusso della piena stessa;
  10. per quanto non previsto nel parere, valgono le disposizioni vigenti in materia di polizia idraulica, avvertendo che la presente autorizzazione non vincola, ad alcuna servitù, l'Amministrazione concedente nei riguardi del corso d'acqua. Sono fatti salvi e riservati i pregressi diritti di terzi, con particolare riferimento a concessioni ed autorizzazioni in essere secondo le vigenti disposizioni di legge e di Codice Civile;

**AQUISITI** i pareri dell'Autorità di Bacino del fiume Po che, con nota prot. 4061 del 7/05/2020, assunta agli atti al protocollo regionale con n. AE05.2020.0001870 del 8/05/2020, invitata a esprimersi ai sensi del Regolamento di attuazione dell'art. 32 delle Norme di Attuazione del PAI - adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino n. 11 del 18/03/2008 - date le caratteristiche di unitarietà e significatività (superiore ai 18 ha) dei terreni oggetto di istanza, in un primo momento ha espresso parere non favorevole al rilascio della concessione, ad aggiornamento del parere sopraindicato si è successivamente espressa favorevolmente, con nota prot. 4812 del 9/06/2020, assunta agli atti al protocollo regionale con n. AE05.2020.0002329 del 10/06/2020, indicando le seguenti prescrizioni vincolanti a cui il concessionario dovrà attenersi:

1. l'area oggetto della presente richiesta e collocata in sedime connesso ad interventi strutturali previsti nel Programma Generale di Gestione dei Sedimenti, adottato con Deliberazione n. 1 del 24/01/2008 dell'Autorità di Bacino del fiume Po – Parma, potrà essere oggetto di nuova concessione solo a condizione che qualora Regione Lombardia ed AIPO dovessero, durante l'esercizio della concessione in argomento, eseguire gli interventi strutturali attuativi del Programma sedimenti suddetto nelle medesime aree, la superficie in argomento dovrà essere



## Regione Lombardia

---

resa immediatamente libera e disponibile, senza nessuna richiesta di danni o risarcimenti;

2. l'uso dell'area non dovrà comunque ostacolare il decorso naturale dell'acqua né modificare gli eventuali processi di mobilità morfologica del corso d'acqua che si potranno verificare durante futuri eventi di piena;
3. preservare le formazioni arboree e arbustive presenti, conservare e rispettare le emergenze naturali, seminaturali o naturaliformi eventualmente presenti nelle aree interessate, migliorandole;
4. prevedere il contenimento delle specie floristiche alloctone con comportamento invasivo (*Sicyos angulatus*, *Amorpha fruticosa*, *Humulus scandens*, *Reynoutriu japonica*, ecc);
5. mantenere eventuali percorsi di accesso e consentire la libera fruizione delle pertinenze demaniali;
6. salvaguardare e valorizzare i corridoi ecologici presenti e facenti parte della rete ecologica provinciale e tutelare la presenza delle aree umide presenti (residui di lanche, depressioni);
7. per quanto riguarda le coltivazioni agricole (in particolare i seminativi, applicare le prescrizioni relative alle Zone Vulnerabili da Nitrati, anche in coerenza con l'art. 37 delle Norme di attuazione del PAI, oltre che ad eventuali disposizioni specifiche della Regione Lombardia contenute nel Piano di tutela delle acque (PTUA) vigente approvato con D.g.r. n. 6990 del 31/07/2017 e aggiornato con la D.g.r. 26 novembre 2019 – n. XI/2535 inerente la "Designazione di nuove zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi dell'art. 92 del d.lgs. 152/2006";

**PRESO ATTO** che la Provincia di Cremona, con nota assunta agli atti in data 16/12/2020 al prot. n. AE05.2020.0005469, ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione, senza formulare rilevazioni;

**CONSIDERATO** che:

- la proprietà dei terreni in questione è stata trasferita al Sig. Beduschi il 9/07/2008 su sentenza del Tribunale di Cremona (richiesta presentata nel 1996) e che a seguito di ulteriori vicende e ricorsi, tra cui ultimo quello dell'Agenzia del Demanio presso la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza del 14/09/2018 la stessa Corte ha ritenuto non valide le motivazioni che hanno portato alla sentenza del Tribunale di Cremona, disponendo il rientro tra le proprietà demaniali dei terreni in questione;
- l'istante non avrebbe potuto presentare istanza di concessione su terreni non di proprietà demaniale e che, venuto a conoscenza della sentenza della Corte di Cassazione, l'istante ha tempestivamente presentato regolare domanda di concessione, al netto delle tempistiche necessarie per la produzione della documentazione tecnica;
- la trascrizione in atti presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari dell'Ufficio Provinciale di Cremona - Agenzia delle Entrate della Sentenza della Corte di Appello di Brescia n. 1292 del 13/11/2013, in riforma della sentenza di I grado con la quale viene riconosciuta la proprietà statale sui terreni oggetto del contendere e



## Regione Lombardia

confermata dalla Sentenza della Corte di Cassazione con ordinanza del 14/09/2018, è avvenuta in data 26/11/2019;

- in merito alla disciplina delle Aziende Faunistico Venatorie, l'art. 6 della dgr 36929 stabilisce che *"qualora nel perimetro dell'azienda fossero ricompresi terreni facenti parte del demanio pubblico, il concessionario è tenuto a produrre alla provincia copia della domanda intesa ad ottenere la prescritta autorizzazione demaniale per l'inclusione di pertinenze demaniali"* e che *"in attesa della prescritta autorizzazione i terreni interessati possono essere inclusi all'interno dell'AFV con divieto di caccia per chiunque"*, pertanto le pertinenze demaniali richieste ad uso venatorio non saranno quantificate nel recupero dei canoni;

**RITENUTO**, per quanto suddetto, di considerare tale occupazione pregressa come utilizzo *sine titolo* delle aree demaniali (art. 13 legge regionale 4/2016) e di procedere al recupero dell'indennizzo dalla data del 26/11/2019 al 31/12/2020;

**PRESO ATTO** della relazione istruttoria, redatta da Regione Lombardia – Ufficio Territoriale Regionale Val Padana in data 26/03/2021 e in cui sono recepiti i pareri acquisiti;

**VERIFICATA**, a seguito dell'istruttoria esperita, la sussistenza delle condizioni per il rilascio all'Azienda Beduschi Loris della concessione ad uso venatorio, agricolo e a compensazione ambientale delle pertinenze demaniali in oggetto, previo il versamento dell'indennizzo, quantificato in € 6.626,07, nei limiti e sotto l'osservanza degli impegni e delle prescrizioni riportate nel disciplinare, per la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, decorrenti dalla data del presente atto;

**PRESO ATTO** che il richiedente ha dimostrato, con la produzione di regolare quietanza agli atti d'ufficio, di aver effettuato il versamento sul c/c n. 300039 intestato a "Tesoreria della Regione Lombardia", IBAN IT20D0306909790100000300039, della somma sopra determinata pari ad € 6.626,07, mediante bonifico bancario con mandato di pagamento del 6/04/2021 effettuato dalla Banca di Credito Cooperativo Cassa Padana e riportato nel giornale di cassa del 7/04/2021 con QMT n. 19839;

**VISTO** l'allegato disciplinare, rep. n. 1001, sottoscritto in data 20/04/2021, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento tecnico-amministrativo in ritardo, rispetto al termine di 90 giorni dal suo avvio, così come stabilito con d.g.r. del 14 dicembre 2029, n. 4037, in conformità al disposto dell'art.2 della l.241/90 e succ.mm. e dell'art.5 della l.r. 1 febbraio 2012 n.1, da attribuirsi sia agli approfondimenti resi necessari dalla presenza di domanda concorrente che dalla tardiva espressione dei pareri da parte degli enti competenti, sollecitati con note 06/05/2020 prot. AE05.2020.0001851, 17/06/2020 prot. AE05.2020.0002492, 10/08/2020 prot. n.



## Regione Lombardia

AE05.2020.0003502, 18/09/2020 prot. n. AE05.2020.0004085 e 20/10/2020 prot. n. AE05.2020.0004640, nonché dalle tempistiche per la ricezione delle integrazioni da parte della Ditta richiedente, richieste in data 22/12/2020 con nota prot. AE05.2020.0005568 e ricevute in data 24/03/2021, prot. n. AE05.2021.0001323 del 25/03/2021;

**DATO ATTO** che:

- il termine del procedimento è stabilito alla data di firma del presente decreto;
- il termine di efficacia della concessione decorre dalla data di sottoscrizione del disciplinare da parte dell'utente;
- il presente provvedimento non costituisce presunzione di legittimità dell'opera in questione sotto il profilo edilizio o sotto altri profili e comunque diverso da quello inerente la "polizia idraulica";

**RITENUTO** di rilasciare all'Azienda Agricola Beduschi Loris la concessione di Polizia Idraulica di cui trattasi per anni 10 (dieci), successivi e continui, decorrenti dalla data del presente atto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

**CONSIDERATO** che il canone di concessione dovuto, ai sensi dell'Allegato F della d.g.r. n. 4037 del 14 dicembre 2020, come da codifiche O.1.1 e O.4, è stabilito in € 7.155,60 e dovrà essere versato a favore di Regione Lombardia ed accertato annualmente dagli uffici competenti per materia sul capitolo 3.0100.03.5965 sullo stato di previsione delle entrate del bilancio regionale;

**DATO ATTO** che l'istante ha provveduto, ai sensi dell'art. 6, comma 9, l.r. 29 giugno 2009, n. 10 e ss. mm. ii., a prestare, a favore di Regione Lombardia, cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione mediante bonifico bancario effettuato con mandato di pagamento del 6/04/2021 dalla Banca di Credito Cooperativo Cassa Padana e riportato nel giornale di cassa del 7/04/2021 con QMT n. 19842;

**CONSIDERATO** che la presente concessione rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 83 c. 3 bis e 91 c. 1 bis D. Lgs. n. 159/2011 in quanto avente ad oggetto terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno economici europei e pertanto, in relazione ad essa, sono stati assolti gli adempimenti di legge;

**DATO ATTO** che in data 30/07/2020, la Prefettura ha rilasciato l'informativa antimafia liberatoria prot. PR\_CRUTG\_Ingresso\_0011971\_20200226 con la quale ha attestato che per la Ditta Beduschi Loris e i relativi soggetti di cui all'art.85 del d.lgs. 159/2011, alla data suddetta non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d.lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all'art.84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo;

**VISTA** la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di



## Regione Lombardia

organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare la d.g.r. n. 2585 seduta del 2/12/2019 "XII provvedimento organizzativo 2019" con la quale è stato affidato al Dott. Gianni Petterlini l'incarico di Dirigente della U.O. Ufficio Territoriale Regionale Val Padana;

**VERIFICATO** che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)"

Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi:

### DECRETA

1. di rilasciare all'Azienda Agricola Beduschi Loris, P.IVA 01146460199, avente sede legale a San Daniele Po (CR) – frazione Isola Pescaroli in via Centro 1, la concessione di Polizia Idraulica per l'occupazione delle pertinenze demaniali del fiume Po (CR001), individuata al foglio 21, in Comune di San Daniele Po (CR) dell'estesa complessiva di ha 40.35.90, da destinare ad uso venatorio per ha 32.38.65 (fg. 21, mapp. 206, 207, 208, 61 e area non censita antistante ai mapp. 206 e 207), ad uso agricolo per ha 26.01.90 (fg. 21, mapp. 206/p, 207/p, 208/p) e a riqualificazione ambientale per ha 14.34.00 (fg. 21, mapp. 206/p, 207/p, 208/p, 61 e area non censita antistante ai mapp. 200, 206 e 207), per anni 10 (dieci), successivi e continui, decorrenti dalla data del presente atto, subordinatamente all'integrale osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare allegato;
2. di approvare l'allegato disciplinare rep. n. 1001, sottoscritto in data 20/04/2021, parte integrante sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria, relativo alla concessione delle aree demaniali sopra individuate;
3. di dare atto che l'introito del canone annuo, così come determinato ai sensi della d.g.r. 4037 del 14 dicembre 2020, allegato F (€ 7.155,60; Cod. O.1.1, O.4), verrà versato a favore di Regione Lombardia ed accertato annualmente dagli uffici competenti per materia sul capitolo 3.0100.03.5965 dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale;
4. di dare atto che l'istante di cui trattasi ha provveduto, ai sensi dell'art. 6, comma 9, l.r. 29 giugno 2009, n. 10 e ss.mm.ii, a prestare, a favore di Regione Lombardia, cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione mediante bonifico bancario effettuato con mandato di pagamento del 6/04/2021 dalla Banca di Credito Cooperativo Cassa Padana e riportato nel giornale di cassa del 7/04/2021 con QMT n. 19842;
5. di accertare l'importo complessivo di euro 7.155,600, quale deposito cauzionale a garanzia della concessione, a carico dell'Azienda Agricola BEDUSCHI LORIS (cod.



## Regione Lombardia

---

857371), imputato al capitolo di entrata 9.0200.04.8165 dell'esercizio finanziario 2021, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di imputazione;


6. di impegnare l'importo complessivo di euro 7.155,600, quale deposito cauzionale a garanzia della concessione, a favore di BEDUSCHI LORIS (cod. 857371 ), imputato al capitolo di spesa 99.01.702.8200 dell'esercizio finanziario 2021, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di imputazione;
7. di dichiarare che l'obbligazione assunta con il presente atto scade secondo i termini e le modalità previste nel presente atto;
8. di stabilire che il Concessionario deve tenere sollevato e indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio;
9. di stabilire che sono a carico del Concessionario tutte le spese attinenti e conseguenti alla concessione, ivi comprese le spese di registrazione del presente atto;
10. di trasmettere copia del presente provvedimento al richiedente, ad AIPO, Provincia di Cremona e Autorità di Bacino del Fiume Po;
11. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE

GIANNI PETTERLINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge





(Allegato al Decreto n. 5336 del 20/04/2021 ) N. di Rep. 1001

REGIONE LOMBARDIA

DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE VAL PADANA

SEDE DI CREMONA

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE

L'anno 2021 addì 20 del mese di Aprile, in Cremona, tra Regione Lombardia con sede in Milano piazza

Lombardia, 1 – Cod. Fisc. 80050050154, di seguito denominata "Concedente", rappresentata dal Dott.

Gianni Petterlini in qualità di Dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale Val Padana in forza della d.g.r.

dei 2/12/2019, n.XI/2585, e il Sig. Beduschi Loris, residente a San Daniele Po (CR) – Isola Pescaroli, in

Via centro Isola 1/A, C.F. BDSLRS64C27D150A, in qualità di rappresentante legale dell'Azienda Agricola

Beduschi Loris, P.IVA 01146460199, avente sede legale a San Daniele Po (CR) - frazione Isola Pescaroli

in via Centro 1, di seguito denominato "Concessionario", si formalizzano e si disciplinano, con gli articoli

seguenti, gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata la concessione delle aree demaniali sulla base

della richiesta formalizzata dal Concessionario in data 10/12/2019 con istanza assunta al protocollo al n.

AE05.2019.0026557, successivamente sostituita con gli elaborati prodotti in data 24/03/2021 ed assunti

al protocollo regionale al n. AE05.2021.0001323 del 25/03/2021 - (Pratica n. 1187 - Cod.SIPIUI

CR083652019).

Art. 1 – Oggetto della concessione

Oggetto della concessione è l'occupazione ad uso venatorio, agricolo e a riqualificazione ambientale delle

aree demaniali in fregio al fiume Po (CR001), identificate catastalmente al foglio 21 in Comune di San

Daniele Po (CR), dell'estesa complessiva di ha 40.35.90 da destinare ad uso venatorio per ha 32.38.65

(fg. 21, mapp. 206, 207, 208, 61 e area non censita antistante ai mapp. 206 e 207), ad uso agricolo per

ha 26.01.90 (fg. 21, mapp. 206/p, 207/p, 208/p) e a riqualificazione ambientale per ha 14.34.00 (fg. 21,

IL CONCESSIONARIO

BEDUSCHI LORIS

Via Centro, 1/B - ISOLA PESCAROLI  
SAN DANIELE PO (Cremona)

Tel. 0372.65087  
Cod. Fisc. BDS LRS 64C27 D150A  
Part. IVA 01146460199

IL DIRIGENTE

UTR VAL PADANA

Dott. Gianni Petterlini



*Gianni Petterlini*

	mapp. 206/p, 207/p, 208/p, 61 e area non censita antistante ai mapp. 200, 206 e 207), meglio individuate	
	nel Progetto di Gestione e rappresentato nella mappa catastale, entrambi allegati e posti a far parte	
	integrante e sostanziale del presente disciplinare.	
	<b>Art. 2 – Durata</b>	
	Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione viene rilasciata a titolo precario e con una	
	durata di anni 10 (anni), a decorrere dalla data del relativo decreto di concessione da emettersi a cura	
	del Concedente. La concessione può essere rinnovata, su presentazione di apposita istanza, almeno tre	
	mesi prima della data di scadenza.	
	<b>Art. 3 – Obblighi generali del concessionario</b>	
	L'uso per il quale è concessa l'area demaniale non può essere diverso da quello sopra descritto e	
	conforme al Progetto di Gestione allegato. Eventuali variazioni dovranno essere autorizzate dal	
	concedente.	
	La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale di cui trattasi è subordinata al possesso da parte	
	del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e	
	ambientale.	
	Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area di cui trattasi; devono eseguire, a	
	propria cura e spese, tutte le riparazioni e/o modifiche che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon	
	regime delle acque.	
	In particolare, è fatto obbligo al Concessionario, conformemente al Nulla Osta idraulico espresso da AIPo	
	e formalizzato con nota 26/02/2020 protocollo n. 5254/2020, assunta al protocollo regionale in data	
	26/02/2020 al n. AE05.2020.0001111, di attenersi all'osservanza delle prescrizioni di seguito elencate:	
	1. il parere concerne unicamente il controllo previsto dal R.D. 25.7.1904 n.523 e non costituisce	
	presunzione di legittimità del progetto sotto ogni diverso aspetto. Pertanto nessun'opera potrà essere	
	intrapresa in assenza d'ogni altra autorizzazione o provvedimento richiesto da normative vigenti;	
	2. durante l'esecuzione dei lavori in parola, dovranno essere attuati tutti i provvedimenti che all'atto	

IL CONCESSIONARIO  
**BEDUSCHI CORRADI**  
Centro 1/B ISOLA PESCAROLO  
SAN DANIELE PO (Cremona)  
Tel. 0372.65087  
Cod. Fisc. BDS LRS 64027 D150A  
Part. IVA 01146460199

IL DIRIGENTE  
UTR VAL PADANA  
Dott. Gianni Petherlini  
*Gianni Petherlini*



	esecutivo questo Ufficio riterrà necessari nei riguardi della salvaguardia del buon regime idraulico del	
	fiume Po, delle opere idrauliche e delle proprietà demaniali;	
	3. gli alberi e gli arbusti devono osservare la distanza minima di mt. 4,00, sia dalle unghie arginali	
	(demaniali e private) che dal ciglio di sponda di eventuali colatori, aumentata a mt. 10,00 in caso di	
	sponda del fiume Po e relative lanche;	
	4. per qualsiasi esigenza idraulica, nonché nel caso in cui l'Amministrazione dovesse introdurre modifiche	IL CONCESSIONARIO <b>BEDUSCHI LORIS</b> Centro 1/B - ISOLA PESCAROLO SAN DANIELE PO (Cremona) Tel. 0372.65087 Fisc. BDS URS 04C27 D150/ Part. IVA 01146460199 
	all'andamento dei corsi d'acqua in argomento, il piano di gestione dovrà essere adattato alle nuove	
	condizioni senza che il Concessionario possa pretendere indennizzi o compensi di qualunque genere;	
	5. sia garantito al personale di AIPO, che espleta il servizio di cui al T.U. 523/1904 e R.D. 2669/1937,	
	l'accesso alle aree demaniali alle relative pertinenze idrauliche demaniali e sia sempre garantito, in	
	occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle	
	macchine operatrici;	
	6. qualsiasi variazione al progetto, comportando la revoca del parere, dovrà essere oggetto di nuova	
	istanza;	
	7. dovranno essere materializzati i limiti territoriali della concessione in argomento, mediante	
	posizionamento di adeguata cartellonistica con l'indicazione sia degli estremi del decreto di	
	concessione e della data di scadenza che della relativa estensione;	IL DIRIGENTE UTR VAL PADANA Dott. Gianni Petherlini 
	8. la Ditta concessionaria terrà inoltre l'AIPO e i suoi Funzionari indenni e sollevati da qualsiasi reclamo,	
	pretesa o molestia che fosse avanzata da terzi in dipendenza del presente benessere, per danni,	
	lesioni di diritti e per qualsiasi altro motivo, non esclusi gli eventi di piena;	
	9. è compito dell'Azienda Agricola provvedere annualmente all'asportazione dei prodotti secchi, ovvero	
	al recupero, dopo ogni evento di piena, dei materiali legnosi (tronchi, rami e ramiaglie) lasciati alla	
	deriva durante il deflusso della piena stessa;	
	10. per quanto non previsto nel parere, valgono le disposizioni vigenti in materia di polizia idraulica,	
	avvertendo che la presente autorizzazione non vincola, ad alcuna servitù, l'Amministrazione	

concedente nei riguardi del corso d'acqua. Sono fatti salvi e riservati i pregressi diritti di terzi, con particolare riferimento a concessioni ed autorizzazioni in essere secondo le vigenti disposizioni di legge e di Codice Civile.

Il Concessionario dovrà altresì attenersi a quanto disposto dall'Autorità di Bacino del fiume Po con nota prot. 4812 del 9/06/2020, assunta agli atti al protocollo regionale con n. AE05.2020.0002329 del 10/06/2020, che ha espresso parere favorevole alla concessione con le seguenti prescrizioni vincolanti per il concessionario:

1. l'area oggetto della presente richiesta e collocata in sedime connesso ad interventi strutturali previsti nel Programma Generale di Gestione dei Sedimenti, adottato con Deliberazione n. 1 del 24/01/2008 dell'Autorità di Bacino del fiume Po - Parma, potrà essere oggetto di nuova concessione solo a condizione che qualora Regione Lombardia ed AlPo dovessero, durante l'esercizio della concessione in argomento, eseguire gli interventi strutturali attuativi del Programma sedimenti suddetto nelle medesime aree, la superficie in argomento dovrà essere resa immediatamente libera e disponibile, senza nessuna richiesta di danni o risarcimenti;
2. l'uso dell'area non dovrà comunque ostacolare il decorso naturale dell'acqua né modificare gli eventuali processi di mobilità morfologica del corso d'acqua che si potranno verificare durante futuri eventi di piena;
3. preservare le formazioni arboree e arbustive presenti, conservare e rispettare le emergenze naturali, seminaturali o naturaliformi eventualmente presenti nelle aree interessate, migliorandole;
4. prevedere il contenimento delle specie floristiche alloctone con comportamento invasivo (*Sicyos angulatus*, *Amorpha fruticosa*, *Humulus scandens*, *Reynoutriu japonica*, ecc);
5. mantenere eventuali percorsi di accesso e consentire la libera fruizione delle pertinenze demaniali;
5. salvaguardare e valorizzare i corridoi ecologici presenti e facenti parte della rete ecologica provinciale e tutelare la presenza delle aree umide presenti (residui di lanche, depressioni);
7. per quanto riguarda le coltivazioni agricole (in particolare i seminativi), applicare le prescrizioni

IL CONCESSIONARIO

ORIS  
SCAROLI  
(firma)  
pubb.  
C.F. 02701990150A  
460199

IL DIRIGENTE

UTR VAL PADANA  
Dott. Gianni Petherlini

(firma)






relative alle Zone Vulnerabili da Nitrati, anche in coerenza con l'art. 37 delle Norme di attuazione del	
PAI, oltre che ad eventuali disposizioni specifiche della Regione Lombardia contenute nel Piano di	
tutela delle acque (PTUA) vigente approvato con D.g.r. n. 6990del 31/07/2017 e aggiornato con la	
D.g.r. 26 novembre 2019 – n. XI/2535 inerente la "Designazione di nuove zone vulnerabili da nitrati	
di origine agricola ai sensi dell'art. 92 del d.lgs. 152/2006";	
Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente il canone annuo nella misura e con le modalità	<div>IL CONCESSIONARIO</div> <div>REDUSCHI LORIS Via Centro, 1/B - ISOLA PESCARO SAN DANIELE PO (Cremona) Tel. 0372.65087 P. Fisc. BDS LRS 64C27/D150 Part IVA 01146460199</div>
previste al successivo articolo 4.	
<b>Art. 4 – Canone di concessione</b>	
Il canone annuo, ai sensi dei punti O.1.1, O.4 dell'allegato "F" della d.g.r. del 14 dicembre 2020, n. 4037	
è stabilito in € 7.155,60 (settemilacentocinquantacinque/60). Il canone:	
- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 30 giugno dell'anno di riferimento (l.r.	
29 dicembre 2016, n. 35);	
- per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei	
mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. Qualora	
l'importo, così determinato, risultasse inferiore ai canoni minimi, quest'ultimi dovranno essere	
corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera (l.r. 29 giugno	<div>IL DIRIGENTE</div> <div>UTR VAL PADANA Dott. Gianni Petherlini</div>
2009, n. 10);	
- è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'Euro calcolati	
distintamente dell'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d.l.	
2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1° dicembre 1981, n. 692);	
- è automaticamente adeguato a seguito di emanazione di future leggi o provvedimenti.	
La cauzione, prestata a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti di concessione, è stabilita in €	
€ 7.155,60 (art. 6, l.r. 29 giugno 2009, n. 10).	
<b>Art. 5 – Diritti dei terzi.</b>	
La concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti di terzi e il Concessionario deve tenere	


sollevato ed indenne il Concedente da qualsiasi molestia o pretesa che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.		
Art. 6 – Oneri vari		
Sono a carico del Concessionario tutte le spese attinenti e conseguenti alla concessione, ivi comprese le spese di registrazione del presente disciplinare.		
Art. 7 – Decadenza, rinuncia, modifica, sospensione e revoca.		
La concessione è nominale e pertanto i concessionari non possono sostituire a sé stessi un altro soggetto o "sub concedere" senza l'espresso consenso dell'amministrazione concedente. Il diverso uso dell'area demaniale, non preventivamente autorizzato dal Concedente, comporta la decadenza della concessione e l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.		<div>IL CONCESSIONARIO</div> <div><b>BEDUSCHI CORIS</b> Via Centro, 1/B - ISOLA PESCARA SAN DANIELE DEL FRIULI (Carnia) Tel. 0432/44115 Cod. Fisc. BUS 04421070301 Part. IVA 07146460199</div>
La concessione decade altresì in caso di omesso pagamento del canone annuale ed in caso di mancata ottemperanza agli obblighi derivanti dal titolo concessorio o imposti da leggi e regolamenti. In caso di decadenza o rinuncia alla concessione, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e alla rimessione in pristino delle aree demaniali oggetto della concessione.		
Il Concessionario è inoltre tenuto, in caso di decadenza della concessione, al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui il Concedente dichiara il venir meno del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione sine titolo sino all'effettivo abbandono dell'area. In caso di rinuncia il Concessionario è invece tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di presentazione della domanda di rinuncia o comunque fino alla data di ripristino dello stato dei luoghi.		
La concessione può essere modificata, sospesa o revocata dal Concedente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.		
L'amministrazione concedente si riserva la facoltà di verificare l'osservanza da parte del concessionario		

IL DIRIGENTE

UTR VAL PADANA


Dott. Gianni Petteglini





IL DIRIGENTE

**UTR VAL PADANA**  
Dott. Gianni Petterlini





degli obblighi di cui all'articolo 3. Nel caso dalle verifiche effettuate siano rilevate delle difformità o dei mancati adempimenti da parte del concessionario, l'amministrazione concedente potrà procedere alla revoca della concessione.

#### Art. 8 – Trattamento dati personali

Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente documento e saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nel presente documento, per la durata dello stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"), nel D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e nella normativa in vigore.

#### Art. 9 – Richiamo alle disposizioni di legge

Per quanto non previsto nel presente atto valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica.

#### Art. 10 – Controversie

Per le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente disciplinare si indica quale Foro competente quello di Milano.

#### Art. 11 – Domicilio legale

Per ogni effetto di legge il Concessionario elegge il proprio domicilio legale in Comune di San Daniele Po (CR) – frazione Isola Pescaroli in via Centro 1.

Letto ed approvato

Cremona, li 20/04/2021

per accettazione

Il Concessionario

REGIONE LOMBARDIA

Il Dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale Val Padana

Dott. Gianni Petterlini

Sono approvate specificatamente le clausole di cui agli art. 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10.

per accettazione

Il Concessionario

REGIONE LOMBARDIA

Il Dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale Val Padana

Dott. Gianni Petterlini

Io sottoscritto Dott. Gianni Petterlini, Dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale Val Padana in forza della d.g.r del 2/12/2019, n. XI/2585, dichiaro che il Sig. Beduschi Loris identificato mediante C.I. n. AU9508428 in corso di validità, nato a Cremona (CR) il 27/03/1964, cod. fiscale BDSLRS64C27D150A, residente a San Daniele Po (CR) - Isola Pescaroli, in via Centro Isola 1/A, ha firmato in mia presenza il sopra esteso disciplinare in calce ed a margine di ciascun foglio.

Cremona, li 20/04/2021

Il Dirigente

Dott. Gianni Petterlini

28 APR. 2021 726 3  
REGISTRATO A CREMONA IL ..... AL N° ..... SERIE .....  
VERSATI € .....  
IDENTIFICATIVO TELEMATICO ..... OF



PER DELEGA DEL DIRETTORE

L'IMPIEGATO PREPOSTO  
M. C. GARRUTO

IL DIRIGENTE U.O.  
Dott. Gianni PETTERLIN

*Gianni Petterlin*



Studio Tecnico Associato  
Largo Paolo Scarpi, 2  
26100 - Cremona

LA DITTA CONGESSA

**BEDUSCHI LORIS**

Via Centro, 1/B - ISOLA PESCAROLI

SAN DANIELE PO (Cremona)

TEL 0372 65087

Cod. Fiscale BDS LRS 64C27

Part. IVA 011464601

**RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI  
PER SCOPI AGRICOLI E VENATORI**

**Comune di San Daniele Po  
Isola Pescaroli**

**fgl. 21 mapp 206 - 207 - 208 - 61**

**e porzione non censita ex acqua**

**- Provincia di Cremona -**

**Committente:**

**BEDUSCHI LORIS**



**PIANO DI GESTIONE**

**PERTINENZE IDRICHE DEMANIALI**

**Premessa**

Il signor:

- 1) BEDUSCHI LORIS: nato a Cremona (CR) il 27.03.1964 e residente in comune di San Daniele Po (CR) - Isola Pescaroli - Via Centro Isola n.1/A;

come già esposto nella relazione tecnica, è conduttore da anni di porzione dei terreni oggetto della presente richiesta di concessione d'uso siti in comune di San Daniele Po - Isola Pescaroli (CR) ed estesi per ha. 72.25.70 ed è presidente dell'A.A.T.V. e del consorzio di Gestione della stessa, denominato "Sponda del Po" di cui la maggior parte dei terreni in questione fanno parte ormai da 18 anni. Della suddetta superficie di ha. 72.25.70, la porzione a ridosso del fiume Po estesa per ha. 10.76.00 (mapp. 61 e porzione non censita) è rimasta sempre in capo al Demanio Pubblico dello Stato, mentre la restante superficie di ha. 53.79.70 fino al 09/2018 risultava essere stata assegnata in proprietà ai signori Beduschi Gian Maria e Pigozzi Maria Luisa per ha. 29.59.90, al signor Soldi Aristide per ha. 16.59.00 ed alla az. Agr. SOL di Sodi Aristide per ha. 07.60.80. Tutte le superfici appena elencate sono ora ritornate nelle disponibilità del Demanio Pubblico dello Stato e sono dislocate in prossimità del fiume Po in confine sud est del territorio del comune di San Daniele Po - Isola Pescaroli.



Studio Tecnico Agrario  
Largo Paolo Sarpi, 8  
26100 - Cremona

Tutta la parte precedentemente intestata ai signori Beduschi e Pigozzi, è in conduzione dei signori Beduschi da oltre 20 anni.

Il fondo oggetto della presente relazione, è costituito da 8 appezzamenti di diverse estensioni, con forma regolare e posti a ridosso del Fiume Po, che costituiscono le aree oggetto di richiesta di Occupazione di aree Demaniali a scopi agricoli e venatori.

L'accesso ai terreni in questione è garantito da una strada sterrata che si stacca in lato sud di via Argine Isola nei pressi del manufatto scaricatore del Canale di Bonifica Cremonese Mantovano e da altre strade campestri interne che si diramano sugli argini interni al territorio golenale.

La maggior parte dei terreni per cui il signor Beduschi sta presentando domanda di concessione d'uso ai fini agricoli e venatori, fanno parte da ormai 18 anni del comprensorio dell'Azienda Agrituristiche Venatoria "Sponda del Po" (di seguito A.A.T.V. Sponda del Po), pertanto il programma di rotazione colturale, le coltivazioni praticate ed i recuperi ambientali programmati, devono necessariamente essere in linea con quelli previsti nella gestione dell'A.A.T.V.

### **Inquadramento geografico e catastale**

Le aree oggetto del presente piano si trovano in comune di San Daniele Po, sul foglio catastale n. 21 del medesimo comune, in sponda sinistra del Fiume Po, ancora in provincia di Cremona.

Nel complesso i terreni in oggetto, confinano:


- **a EST:** con aree demaniali sul confine amministrativo con il comune di Motta Baluffi;
- **a SUD:** con area demaniale identificata al mappale 92 del foglio 21 e poi con porzione del mappale 91 del foglio 21 del comune di San Daniele Po direttamente a ridosso del Fiume Po;
- **a OVEST:** aree demaniali a ridosso dell'abitato della località Isola Pescaroli e del Cavo di Bonifica Cremonese Mantovano;
- **a NORD:** con aree di diverse ragioni a ridosso di primo argine golenale;

L'accesso ai terreni in questione è garantito da:


- una strada sterrata che si stacca in lato sud di via Argine Isola nei pressi del manufatto scaricatore del Canale di Bonifica Cremonese Mantovano e da altre strade campestre interne che si diramano sugli argini interni al territorio golenale.
- da strada sterrata che si stacca sempre il lato sud di via Argine Isola, in prossimità delle cascine Ca' Nova e Cascina Bia e raggiunge i terreni in questione in angolo nord est del mappale 208;



Estratto mappa catastale sovrapposta ad ortofoto



Estratto planimetria allegata alla domanda di  
concessione d'uso per identificazione aree



Studio Tecnico Associato  
Largo Paolo Sarpi, 8  
36100 - Cremona

L'identificazione catastale delle particelle oggetto di richiesta in concessione d'uso è la seguente:

Comune	Fgl.	Mapp.	Sup. mq.	Tipo di terreno	Coltura
San Daniele Po	21	206	56030,00	44030,00	rotazione cerealicola
				mq. di seminativo	
				12000,00	incolto e piantumazione
				mq. di tara incolto	
San Daniele Po	21	207	147790,00	139990,00	rotazione cerealicola
				mq. di seminativo	
				7800,00	incolto e piantumazione
				mq. di tara incolto	
San Daniele Po	21	208	92170,00	76170,00	rotazione cerealicola
				mq. di seminativo	
				16000,00	incolto e piantumazione
				mq. di tara incolto	
San Daniele Po	21	61	19000,00	19000,00	Piantumazione per compensazione
				seminativo	
San Daniele Po	21	porzione ex acque	88600,00	8875,00	piantumazione per compensazione
				tara e incolto	
				79725,00	piantumazione per compensazione
				tara e incolto	

<b><i>SUPERFICIE TOTALE</i></b>		<b><i>403590,00</i></b>	<b>DI CUI mq.</b>	260190,00	Conc. agricola venatoria (Coltivi)
<b>PARI A HA.</b>	<b>40.35.90</b>			0,00	Conc. <b>SOLO</b> venatoria
				63675,00	Conc. agricola venatoria (incolti e tare)
				79725,00	Conc. agricola (solo compensazione)

Si allega estratto di mappa catastale con evidenziate le aree di interesse.

### **Inquadramento Geo-pedologico**

L'area in cui si trovano le aree oggetto di richiesta di concessione d'uso, è classificata secondo le carte pedologiche edite dall'E.R.S.A.L., nel modo seguente:

**Fascia nord del comprensorio:** Sistema delle valli alluvionali corrispondenti ai piani di divagazione dei corsi d'acqua attivi o fossili, rappresentanti il reticolo idrografico olocenico; Sottosistema delle Piane alluvionali inondabili con dinamica prevalentemente deposizionale, costituite da sedimenti recenti o attuali (Olocene recente o Attuale); Unità di Paesaggio costituita da aree golenali protette da



Studio Tecnico Associato  
Via Paolo Sarpi, 8  
26100 - Cremona



arginature artificiali, soggette ad inondazione in caso di piene e del suolo prevalente è costituito da seminativo, pioppeto e prati. Superfici pianeggianti o lievemente ondulate, aventi rischio di inondazione moderato, a substrati prevalentemente sabbiosi calcarei. **U.C. 43:** suoli moderatamente profondi, limitati da substrato sabbioso, a tessitura da media a moderatamente grossolana in superficie, grossolana in profondità, subalcalini, calcarei, a drenaggio mediocre per la presenza periodica della falda.

**Fascia sud del comprensorio:** Sistema delle valli alluvionali corrispondenti ai piani di divagazione dei corsi d'acqua attivi o fossili, rappresentanti il reticolo idrografico olocenico; Sottosistema delle Piane alluvionali inondabili con dinamica prevalentemente deposizionale, costituite da sedimenti recenti o attuali (Olocene recente o Attuale); Unità di Paesaggio costituita da aree golenali aperte ed isole fluviali, ad elevato rischio di inondazione, utilizzate a pioppeto o ricoperte da vegetazione naturale di ripa o di greto ed aree interessate dalle piene ordinarie. Superfici rilevate a margini dei canali di esondazione ed isole fluviali stabilizzate; substrato costituito da depositi calcarei prevalentemente. **U.C. 46:** gruppo indifferenziato di: suoli moderatamente profondi, limitati da substrato sabbioso, a tessitura da media a moderatamente grossolana in superficie, grossolana in profondità, subalcalini, calcarei, a drenaggio moderatamente rapido. Suoli molto profondi, a tessitura grossolana, da subalcalini ad alcalini, calcarei, a drenaggio rapido.

### **DESCRIZIONE DELLE AREE**

I terreni per cui viene presentata richiesta di occupazione ai fini agricoli e venatori e di cui la presente è parte integrante, si trovano in comune di San Daniele Po, in località Isola Pescaroli, a sud est dell'abitato ed a ridosso del Fiume Po, in zona golenale si distinguono in:

**foglio 21 mappale 206:** area pressoché trapezoidale, con il lato sud non regolare, che si estende per ha. 05.60.30 di cui circa 44.000 mq della porzione nord sono destinati a seminativo; la restante parte sud di circa 12.000 mq, è divisa dal resto del terreno da una strada campestre ed è occupata da incolto produttivo in parte piantumato, che sarà destinato ad area per la compensazione e mitigazione ambientale.

L'area in oggetto confina a nord con il mappale 215; a est con il mappale 207; a sud con area non censita ex acque e ad ovest con il mappale 200. Il tutto è meglio evidenziato nella cartografia allegata.

**foglio 21 mappale 207:** area pressoché trapezoidale, con i lati nord e sud non regolari; si estende per ha. 14.77.90 di cui circa 140.000 mq della porzione nord sono destinati a seminativo; la restante parte sud di circa 7.800 mq, è divisa dal resto del terreno da una strada campestre ed è occupata da incolto produttivo in parte piantumato, che sarà destinato ad area per la compensazione e mitigazione ambientale.

L'area in oggetto confina a nord con i mappali 215 e 217; a est con i mappali 208 e 61; a sud con il mappale 61 e con area non censita ex acque, e ad ovest con il mappale 206. Il tutto è meglio evidenziato nella cartografia allegata.

foglio 21 mappale 208: area pressoché trapezoidale, con i lati nord e sud non regolari; si estende per ha. 09.21.70 di cui circa 76.000 mq della porzione nord sono destinati a seminativo; la restante parte sud di circa 16.000 mq, è divisa dal resto del terreno da una strada campestre ed è occupata da incolto produttivo in parte piantumato, che sarà destinato ad area per la compensazione e mitigazione ambientale.

L'area in oggetto confina a nord con il mappale 28; a est con il mappale 209; a sud con il mappale 61 e ad ovest con il mappale 207. Il tutto è meglio evidenziato nella cartografia allegata.

foglio 21 mappale 61: area pressoché triangolare, si estende per ha. 01.90.00 destinati a seminativo che saranno destinati ad area per la compensazione e mitigazione ambientale.

L'area in oggetto confina a nord con il mappale 208; a est con i mappali 208 e 209; a sud con il mappale 91 e ad ovest con il mappale 207. Il tutto è meglio evidenziato nella cartografia allegata.

foglio 21 porzione non censita ex acque: area di forma irregolare che si estende per ha. 08.86.00 di cui ha. 00.88.75 inseriti nel comprensorio dell'A.A.T.V. Sponda del Po, ora occupata da zona incolta parzialmente piantumata che sarà destinata ad area per la compensazione e mitigazione ambientale.

L'area in oggetto confina a nord con i mappali 200, 206 e 207; a est con il mappale 91; a sud con il mappale 92 e ad ovest con il mappale 59. Il tutto è meglio evidenziato nella cartografia allegata.

Le aree sopra descritte, sono in gran parte utilizzate a scopo agricolo e venatorio ormai da decenni, e come ben visibile dalla documentazione fotografica aerea allegata alla presente, non possibile individuare segni che contraddicano tale asserzione.

Come specificato in precedenza, su porzione delle aree in oggetto sono presenti essenze arboree di diverso genere, sia pregiate che comuni.

### **Valutazioni ai sensi dell'art. 32 delle NdA del P.A.I.**

Sulla base di quanto previsto dal sopracitato articolo delle norme del P.A.I. relativamente ai progetti di gestione ed in merito al mantenimento delle abituali forme di coltivazione agricola praticate nei terreni golenali e seguendo la "matrice dei gradi di impatto di diversa origine e valore di superficie massima coltivabile per tipo di coltura" riportata in Tabella 1 del suddetto articolo, si precisa che:

- prendendo in considerazione la coltura di cereali autunno vernini o comparabili per caratteristiche colturali, di impatto idrico e incidenza ambientale, come



Studio Tecnico Agrario  
Lunga Paolo Sacchi &  
36100 - Cremona

praticata dall'azienda del signor Beduschi, la superficie massima coltivabile effettiva non può superare il 75% dell'intera superficie richiesta in concessione;

- tenuto conto che la superficie totale oggetto di richiesta ai fini agricoli è pari a 40.35.90 Ha., vuol dire che la superficie massima coltivabile (75%) sarebbe pari a 30.26.92 Ha.;

- nel caso specifico, la superficie che sarà effettivamente destinata a coltivo sarà pari a ha. 26.01.90 ovvero circa il 64,5 % della superficie richiesta in concessione;

- il 35,5 % di superficie che rimarrà non coltivata, sarà occupata dalla porzione sud dei mapp. 206, 207, 208 dal mappale 61 ed infine dalla intera area non censita ex acqua, identificata nella cartografia ambientale in parte come "cespuglieti in aree agricole abbandonate" ed in parte come "vegetazione dei greti", e sulla quale in parte già crescono a macchie, varie essenze arboree e arbustive e sono presenti aree a prato. Tali zone saranno destinate alla compensazione e mitigazione ambientale.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 il richiedente provvederà a mantenere e riqualificare l'area appena descritta, anche con l'eventuale incremento delle essenze arboree mediante piantumazione di nuovi esemplari di tipo autoctono.

### **Caratteristiche geomorfologiche, tipologie colturali e fauna**

Come si evince bene dalla descrizione fatta poco sopra, il comprensorio dei terreni facenti capo al signor Beduschi Loris, è per la maggior parte ricompreso in territorio di golenale; la zona più meridionale, a ridosso del Fiume Po, è soggetta a modifiche di tessitura e fertilità dovute alle piene ordinarie e straordinarie del fiume stesso. Prevalgono i terreni sabbiosi con ph prevalentemente subalcalino.

A causa delle piene prevalentemente ordinarie, nella parte sud del comprensorio, si verificano fenomeni di deposito di sedimenti fertili, dai quali, se non interessati dall'azione dell'uomo, spesso si sviluppa una vegetazione spontanea che raggruppa diverse specie erbacee quali l'equiseto, il giavone, la sorghetta, la romice, l'amaranto, la veccia e l'erba medica gialla, ed altrettante specie arboree quali il salice, la robinia, l'acacia (farnesiana) ed eventuali ricacci di pioppo.

Le aree oggetto della richiesta di concessione d'uso ai fini agricoli e venatori, si sviluppano all'interno della zona golenale e sono da anni parte integrante del territorio agricolo circostante.

L'intero comparto golenale dove si trovano i terreni in oggetto, si sviluppa su una superficie che ha mantenuto negli anni caratteristiche altimetriche pressoché uniformi senza presentare emergenze o salti morfologici evidenti.

Il comprensorio del consorzio dell'A.A.T.V. Sponda del Po, di cui i terreni in oggetto fanno parte, raggruppa diverse tipologie colturali, che spaziano dai pioppeti e latifoglie pregiate, ai seminativi con colture intensive prevalentemente di cereali e mais, oltre, in passato, alla barbabietola da zucchero. Le poche aree

incolte o occupate da vegetazione arbustiva spontanea si trovano prevalentemente lungo i corsi d'acqua.

Nella tabella di seguito riportata, vengono evidenziate le colture praticate in rapporto alla superficie complessiva del comprensorio facente capo al signor Beduschi:

<b>TIPO DI COLTIVAZIONE</b>	<b>SUPERFICIE HA.</b>	<b>PERCENTUALE</b>
Seminativo	26,0190	64,50
Incolto	5,4800	13,60
Colture arboree anche pregiate	0,8875	2,20
Bosco naturale	7,9725	19,70
<b>TOTALE</b>	<b>40,3590</b>	<b>100,00</b>

Le specie di fauna selvatica stanziale e migratoria, presenti sul territorio del comprensorio del consorzio "Sponda del Po", sono per lo più quelle tipiche della zona; nella parte sud che comprende i terreni di nostro interesse, grazie alla presenza sia di seminativi, che di coltivazioni arboree di vario genere, di zone umide e di incolti, si ritrova un ambiente che favorisce l'insediamento della lepre e del fagiano e di altre specie quali la starna ed alcune specie migratorie.

### **Condizione agricola dei terreni**

Gli appezzamenti facenti capo al consorzio ed all'A.A.T.V. "Sponda del Po" tra cui quelli di cui alla presente richiesta e facenti capo al signor Beduschi Loris ed alla omonima azienda agricola, sono coltivati con l'ordinamento colturale tipico delle aziende della zona golendale cremonese, ovvero composto da seminativi in rotazione cerealicola alternata a colza e girasoli, oltre che dalla tipica coltivazione delle essenze arboree pregiate e non, caratterizzante i terreni strettamente golendali e prossimi alla golena.

Le colture arboree sono costituite prevalentemente da pioppeti, selezionati per resistere alle diverse malattie di origine crittogamica ed entomologica. In epoca recente sono stati messi a coltura appezzamenti caratterizzati da essenze di latifoglie pregiate quali il ciliegio selvatico, lacero campestre, il noce, l'ontano nero ed il frassino maggiore oltre alle ormai immancabili robinie.

### **Programma di conservazione e ripristino ambientale**

Il richiedente la concessione, intende proseguire il lavoro di mantenimento e miglioramento dell'ambiente interno al comprensorio di cui alla già più volte nominata A.A.T.V. Sponda Del Po ed all'omonimo Consorzio di gestione, valutando e mettendo in essere tutti gli interventi necessari ed idonei a creare il



Studio Tecnico Agrario  
Largo Paolo Sarpi, 8  
26100 - Cremona



giusto habitat per la riproduzione ed il nutrimento delle varie selvatica stanziale e non presenti nell'area in questione.

Rimane onere del richiedente procedere a mettere in atto l'esecuzione degli interventi di miglioramento degli habitat per la protezione della fauna locale, cercando di salvaguardare allo stesso modo sia le esigenze gestionali che di produttività del fondo agricolo.

Almeno in parte delle colture cerealicole in atto, verranno mantenute stoppie e stocchi di adeguata altezza, in modo da permettere una buona copertura invernale. Allo stesso tempo si procederà a mettere a dimora colture autunno vernine ed a mantenere le aree a prato presenti.

Le siepi arboree e arbustive presenti, verranno mantenute, migliorate e possibilmente arricchite di nuove essenze autoctone.

La vegetazione spontanea di sottobosco delle colture arboree, verrà interessata dal minor numero possibile di interventi di manutenzione e pulizia. Tali operazioni, se necessarie, verranno effettuate cercando di permettere la possibilità di rifugio ed alimentazione della fauna selvatica stanziale.

Lungo le rive a ridosso dell'alveo del fiume Po, create dai naturali fenomeni di divagazione del fiume stesso, sarà favorita la crescita della vegetazione riparia e di greto spontanea. Tale vegetazione è indispensabile a favorire la sosta e la riproduzione delle specie di fauna stanziale e migratoria che popolano e frequentano le aree interessate dalla concessione.

Come previsto dalla normativa vigente a tutela delle emergenze naturali presenti e per la riqualificazione ambientale dei siti interessati dalla concessione si procederà a:

- 1) Preservare le formazioni arboree e arbustive presenti;
- 2) Riqualificare le aree scelte, utilizzando esclusivamente specie vegetali autoctone, tipiche ed idonee per le proprie caratteristiche all'ambiente a cui sono destinate, usufruendo della competenza degli organi presenti sul territorio per la scelta delle essenze da utilizzare;
- 3) Destinare a rinaturazione e ad implementazione con ricostituzione dei soprassuoli arboreo-arbustivi tipici, con il controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione, mantenimento dell'eventuale viabilità presente, le aree destinate a tale scopo;
- 4) Creare, ove possibile, idonee fasce di rispetto tra il coltivo e le emergenze naturali, controllando l'evoluzione spontanea del soprassuolo attraverso le dovute manutenzioni ed il controllo delle specie alloctone invasive;
- 5) Tutelare la presenza di morfologie caratteristiche;
- 6) Utilizzare un sesto di impianto disomogeneo per le eventuali nuove piantumazioni;
- 7) Contenere la diffusione di specie alloctone, specialmente se invasive;
- 8) Mantenere i percorsi di accesso presenti e consentire la libera fruizione

delle pertinenze demaniali;

- 9) Limitare alla concimazione localizzata, gli interventi effettuati sulle aree in oggetto, con l'intento di limitare fenomeni di inquinamento diffuso e eutrofizzazione delle acque;
- 10) Impiegare la pratica del diserbo meccanico e non chimico, contro le infestanti riducendo al minimo l'impatto sul biosistema;
- 11) Limitare ai soli interventi urgenti, l'uso di trattamenti antiparassitari di sintesi;
- 12) Incentivare le formazioni arboree o arboreo-arbustive tipiche delle regioni fluviali;
- 13) Favorire le formazioni erbacee a dominanza di specie autoctone;
- 14) Favorire la formazione di morfologie tipiche degli ambienti golenali e ripariali;
- 15) Non ostacolare la nidificazione di avifauna e fauna, nonché la formazione di siti per la fauna o la flora di particolare interesse ambientale.

Come già più volte rimarcato, vista l'appartenenza dei terreni in questione al comprensorio della A.A.T.V. Sponda del Po, la richiedente non può esimersi dal partecipare alle attività di:

**Pianificazione delle zone di rifugio.** All'interno del comprensorio dell'A.A.T.V., sono state individuate e mantenute idonee aree di rifugio e sono da prevedere opportune rotazioni colturali e coltivazioni autunno vernine.

La normativa vigente per le A.A.T.V., prevede che siano messe in campo colture a perdere. Nel caso specifico, a rotazione con gli altri terreni del consorzio, verranno messe in campo colture a perdere di mais, sorgo e di altre colture appetibili alla fauna selvatica; tali colture verranno posizionate a macchia di leopardo all'interno del comprensorio del consorzio e si svilupperanno per una superficie di circa 7 ha. Tali colture saranno posizionate nell'interlinea di alcune colture di essenze arboree ed in aree marginali per lo più posizionate nella zona meridionale del comprensorio, più a ridosso del fiume.

In molte delle colture cerealicole in atto, verranno mantenute stoppie e stocchi di adeguata altezza, in modo da permettere una buona copertura invernale. Allo stesso tempo si procederà a mettere a dimora colture autunno vernine (oltre alle colture a perdere), a mantenere i prati presenti, a non intervenire con erpici a disco nell'interlinea di parte dei pioppeti. Tutto ciò permetterà, insieme alle zone umide ed a quelle a bosco, di avere una superficie di copertura autunnale ed invernale ben superiore al 35% della totale, come previsto dalla normativa di settore.

Le siepi arboree e arbustive presenti, verranno mantenute, migliorate e possibilmente arricchite di nuove essenze autoctone.



Studio Tecnico Agrario  
Largo Paolo Serpi, 8  
26100 - Cremona

Sulle aree di difficile accesso o con difficoltà di lavorazione saranno destinate ad incolto od a colture a perdere; lo stesso avverrà per quelle aree che risultano particolarmente utilizzate nell'attività venatoria.

La vegetazione spontanea di sottobosco delle colture arboree, verrà interessata dal minor numero possibile di interventi di fresatura e discatura. Tali operazioni, se necessarie, verranno effettuate al di fuori del periodo di riproduzione della fauna selvatica stanziale.

Si allegano alla presente elaborati con indicazione delle vie di accesso e delle colture praticate.

- 1) Foto aerea con identificazione delle vie di accesso;
- 2) Foto aerea con identificazione delle diverse colture.

Il Tecnico

IL DIRIGENTE U.O.  
Dott. Gianni PETTERLIN

LA DATA CONSEGNA

**BEDUSCHI LORIS**  
Via Centro, 1/B - ISOLA PESCAROLA  
SAN DANIELE PO (Cremona)  
Tel. 0372.65087  
Cod. Fisc. BDS LRS 64C27 D150  
Part. IVA 01146460199





